

Primo Piano

Il nuovo processo civile



CRISI FAMILIARI

Il disegno di legge delega di riforma civile, atteso mercoledì in Aula al Senato e che poi passerà alla Camera, introduce anche un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie e un pacchetto di disposizioni subito applicabili

Tribunale unico per divorzi, adozioni, tutele

La riforma. Nel nuovo ufficio si concentreranno tutte le competenze dei giudici minorili e di quelli ordinari. Testo atteso mercoledì in Aula al Senato

L'obiettivo. Si punta a evitare la duplicazione delle controversie e a sveltire la trattazione con l'ufficio per il processo e l'informatizzazione

Valentina Maglione
Giorgio Vaccaro

Addio al dualismo tra tribunali per i minorenni e sezioni famiglia dei tribunali ordinari: tutte le controversie che investono i rapporti familiari e i minori saranno trattate dal nuovo «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie». È una delle novità contenute nel disegno di legge delega di riforma del processo civile: giovedì scorso la commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame degli emendamenti e il testo è atteso mercoledì in Aula, dopo un passaggio in commissione domani per il conferimento del mandato alle relatrici e il parere della commissione Bilancio.

Di un tribunale unico per le famiglie si parla da anni. Ora a delineare i criteri di delega per la sua costituzione è un emendamento elaborato dalle relatrici al disegno di legge delega - Fiammetta Modena (Ft), Anna Rossomando (Pd) e Julia Unterberger (Svp) -, approvato all'unanimità in commissione. Il progetto va letto insieme al nuovo rito unificato in materia di persone, minori e famiglia, sempre tenuto a battesimo dalla riforma.

Il nuovo tribunale nascerà dalla «fusione delle esperienze dei tribunali per i minorenni e di quelli ordinari, cercando di prendere il meglio da ciascuno», spiega Modena.

«L'obiettivo - conferma Rossomando - è concentrare le competenze e le risorse dei tribunali per i minorenni e delle sezioni specializzate, così da far funzionare meglio il sistema ed evitare la duplicazione di controversie e provvedimenti che oggi avviene».

La struttura e le materie

Nei fatti, il tribunale per le famiglie sarà strutturato in sezioni distrettuali, costituite presso le sedi di corte d'appello, e in sezioni circondariali, presso le sedi di tribunale ordinario. Saranno composte da giudici con specifiche competenze nelle materie assegnate e a cui non si applicherà il limite di dieci anni nella funzione.

Alle sezioni circondariali saranno trasferite le controversie civili oggi di competenza del tribunale ordinario in materia, ad esempio, di separazioni e divorzi, responsabilità genitoriale delle famiglie di fatto, unioni civili e convivenze, tutele e amministrazioni di sostegno. Inoltre si occuperanno di alcune cause civili che oggi sono assegnate al tribunale per i minorenni, tra cui gli affidi e i diritti dei nonni. E poi riceveranno le competenze in-

dicare dall'articolo 38 del regio decreto 318 del 1942 da cui oggi spesso scaturiscono controversie sovrapposte perché spettano al tribunale per i minorenni, ma se è in corso una causa di separazione, divorzio o responsabilità genitoriale sono «attratte» al tribunale ordinario (si veda la scheda).

Alle sezioni distrettuali saranno trasferite le altre competenze civili del tribunale per minorenni (come le adozioni), penali e di sorveglianza.

Presso il tribunale per le famiglie sarà istituito l'ufficio della procura della Repubblica, che svolgerà le funzioni oggi della procura del tribunale per i minorenni e quelle civili della procura del tribunale ordinario.

Per spingere l'efficienza, il tribunale per le famiglie sarà dotato dell'ufficio per il processo e, per quanto riguarda i procedimenti civili, sarà informatizzato (oggi al tribunale per i minorenni la procedura è cartacea).

Le decisioni

La delega precisa anche che, per quanto riguarda i procedimenti civili, nelle sezioni circondariali giudicherà il giudice monocratico, mentre in quelle distrettuali il collegio di tre giudici. Nei procedimenti di adozione, invece, la sezione distrettuale giudicherà in collegio di quattro giudici, due togati e due onorari. Mentre nelle materie penali e di sorveglianza le sezioni distrettuali lavoreranno

LE COMPETENZE DEL NUOVO TRIBUNALE

1

Le sezioni circondariali

Si occuperanno delle cause elencate dall'articolo 38 del decreto legislativo 318/1942, oggi di norma di competenza del tribunale per i minorenni, ma che sono attribuite al tribunale ordinario se tra i genitori è in corso una causa di separazione, divorzio o sulla responsabilità genitoriale:

- matrimoni dei minorenni
- decadenza dalla responsabilità genitoriale
- limitazione della responsabilità genitoriale (fino all'allontanamento)
- rimozione dei genitori dall'amministrazione dei beni del figlio minore
- esercizio provvisorio dell'impresa del minore

Saranno inoltre competenti su alcune cause ora attribuite al tribunale per i minorenni:

- autorizzazione al riconoscimento dei figli di genitori con legami di parentela
- diritto dei nonni ad avere rapporti con i nipoti
- interventi a favore di minori abbandonati o cresciuti da

genitori incapaci di occuparsene

- affidamento dei minori

Dovranno infine occuparsi delle controversie civili ora attribuite al tribunale ordinario in materia di:

- stato e capacità (escluse cittadinanza, immigrazione e protezione internazionale)
- famiglia (come separazioni e divorzi)
- unioni civili
- convivenze
- minori
- tutele e altre competenze del giudice tutelare
- risarcimento del danno endofamiliare

2

Le sezioni distrettuali

Erederanno le competenze civili (escluse quelle attribuite alle nuove sezioni circondariali), penali e di sorveglianza oggi del tribunale per i minorenni. Ad esempio nel civile si occuperanno di adozioni.

Inoltre decideranno sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dalle sezioni circondariali

in base alle regole applicate oggi dal tribunale per i minorenni.

Quanto alle impugnazioni, si prevede che le decisioni delle sezioni circondariali saranno impugnabili di fronte a quelle distrettuali (in composizione collegiale, ma del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento). Mentre le decisioni prese in prima istanza dalle sezioni distrettuali saranno impugnabili in corte d'appello.

La tabella di marcia

Una rivoluzione per gli operatori del diritto di famiglia. Per questo la delega prevede tempi di attuazione ampi, che guardano almeno al 2025.

Intanto, i decreti legislativi (che in base al Pnrr saranno emanati entro il 2022) avranno efficacia due anni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Inoltre, entro un anno dalla loro entrata in vigore si dovrà stabilire l'organico del tribunale e della procura, che al debutto contenteranno sui magistrati dei tribunali per i minorenni, delle procure e delle sezioni specializzate: in particolare i presidenti dei tribunali per i minorenni presiederanno le sezioni distrettuali del nuovo tribunale. Infine, entro il 31 dicembre 2024 il Governo dovrà emanare le norme di coordinamento e la disciplina transitoria per trattare le cause pendenti.